

TRACCIA 1

La ditta X, operante nella progettazione a livello edile contesta, per violazione del principio di libera concorrenza e mancata applicazione del Codice degli appalti, l'accordo intervenuto tra il Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di Milano – costituita ex art. 59 Legge 23.12.2000, n. 388 - avente ad oggetto la ristrutturazione di un immobile dell'Ateneo presso cui si trovano uffici sia della Fondazione che del Politecnico.

L'accordo intervenuto tra le parti non prevede alcun tipo di corrispettivo monetario per la ristrutturazione, ma esclusivamente un rimborso spese a favore della parte che ha proceduto alla ristrutturazione.

Il candidato, assuma ed argomenti le difese del Politecnico di Milano.

TRACCIA 2

Nell'ambito di una gara di appalto finanziata con fondi PNRR la ditta X è stata esclusa dal Politecnico in ragione della mancata allegazione del rapporto sul personale, richiesto dall'art. 47, c. 2, del D.L. 77/2021, essendo tale elemento tra le condizioni di partecipazione. Si noti che la redazione di tale rapporto è prevista dall'art. 46 del D. Lgs. n. 198 del 2006

In caso di mancata allegazione del predetto rapporto, il Disciplinare di gara prevedeva che l'operatore economico rendesse una dichiarazione sostitutiva in cui fosse riportato il motivo per cui non fosse tenuto alla redazione del rapporto stesso.

L'Ateneo ha quindi attuato il soccorso istruttorio al fine di chiedere alla ditta X di specificare i motivi per i quali X stessa non fosse tenuta alla produzione del rapporto. In realtà a seguito del soccorso istruttorio, la Ditta X anziché specificare i motivi in base ai quali non fosse tenuta all'allegazione del predetto rapporto, ha allegato il rapporto stesso.

La ditta X ha impugnato dinanzi al TAR il provvedimento di esclusione, sostenendo di avere adempiuto alla prescrizione di legge avendo, in ogni caso, allegato il rapporto sul personale.

Il candidato argomenti la tesi difensiva del Politecnico di Milano nel caso di specie.

TRACCIA 3

IL Politecnico sottoscrive con la Ditta X un contratto di concessione avente ad oggetto l'erogazione, da parte della Ditta X, del servizio di erogazione di bevande e snack tramite distributori automatici installati presso gli spazi del Politecnico verso il pagamento di un corrispettivo di euro YYYY annui.

A causa di un evento straordinario ed imprevedibile (c.d. forza maggiore), nel corso dell'esecuzione del contratto si è registrato un azzeramento delle presenze di studenti e/o personale presso i campus del Politecnico dove erano installati i distributori automatici. Per tale motivo il Politecnico ha sospeso il canone dovuto dalla Ditta X per tutta la durata dell'evento.

Alla fine del predetto periodo e con il progressivo rientro in presenza di studenti e dipendenti, il Politecnico ha comunicato alla Ditta X la reintroduzione del canone originariamente pattuito secondo tale schema per i primi 5 mesi dalla cessazione dell'evento il canone sarebbe stato dimezzato del 50%. Dal sesto mese in avanti la Ditta avrebbe dovuto corrispondere per intero il canone all'Ateneo fino alla cessazione del contratto.

La Ditta X non ha più corrisposto il canone concessorio contrattualmente previsto sostenendo che nonostante il venir meno della causa di forza maggiore sarebbe venuto meno il sinallagma contrattuale. Il Politecnico, a tutela delle proprie ragioni, ha promosso un ricorso per decreto ingiuntivo successivamente accolto dal Tribunale di Milano. La Ditta X ha presentato opposizione al predetto decreto ingiuntivo.

Il candidato argomenti la tesi difensiva del Politecnico di Milano nel giudizio di opposizione.

QUESITI ORALE N. 7

1. Disciplina dell'avvalimento nei contratti pubblici
2. Responsabilità del debitore per inadempimento (codice civile)
3. In February 2006, the Equal Employment Opportunity Commission reported that discrimination charges against private employers declined by five percent in 2005, the third straight year the number of complaints fell. Commission officials pointed to several factors as potential causes of the decrease, including the Commission's outreach and prevention efforts as well as a general economic slowdown. The Commission is charged with enforcing federal anti-discrimination laws among private employers. The US Department of Justice enforces the federal anti-discrimination statutes for government workers.

QUESITI ORALE N. 3

- Principio del risultato e principio della fiducia nella nuova disciplina del Codice dei contratti pubblici
- La clausola penale
- Türkiye requested that Germany extradite a Turkish national of Kurdish origin who was suspected of murder. The German court, that is to rule on that request, is uncertain whether the fact that the person concerned was recognised as a refugee in Italy in 2010, on the ground that he was at risk of political persecution by the Turkish authorities because of his support for the Kurdistan Workers' Party (PKK), precludes his extradition. Since that issue concerns the European asylum system and the Charter of Fundamental Rights of the European Union, the German court referred a question to the Court of Justice. The Court of Justice has replied that the granting of refugee status in Italy precludes the extradition of the person concerned to his country of origin which he fled.